



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

### DECRETO N. 1203/DecA/82 del 08.08.2012

- Oggetto:** Disposizioni di attuazione del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 761/GAB/DecA/42 del 21.05.2012 e ss.mm.ii.: linee guida per garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità del corallo rosso prelevato nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delibera n. 16/24 del 18.04.2012.
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna);
- VISTA la Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12";



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. /DECA/  
DEL

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”;
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l’articolo 10 lettere h) i).
- VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;
- VISTA la Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998 relativa all’adesione della Comunità Europea alla Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (CGPM);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. /DECA/  
DEL

- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 174 del 29.05.2012 concernente modifiche e integrazioni al sopracitato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;
- VISTO il D.Lgs. 27.07.1999, n. 271" Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.);
- VISTO il D.M. 27 marzo 2002 e ss.mm.ii. concernente "Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo"
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTA la Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10672 del 16.04.2012 inerente il Regolamento (CE) n. 1343/2011;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. /DECA/  
DEL

- VISTA la Raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e in particolare i punti 2 e 3 relativi all'utilizzo di Remotely Operated underwater Vehicles (R.O.V.);
- VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (prot. n. 3812 dell'8 febbraio 2012) relativamente alla posizione assunta dall'Italia in riferimento al rispetto della raccomandazione GFCM/35/2011/2, sul divieto di utilizzo di Remotely Operated underwater Vehicles (R.O.V.) per la ricerca e il prelievo di corallo rosso.
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2192/DecA/122 del 22.12.2011 "L.R. n. 3/2006, art. 6 Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche. Programmazione degli interventi annualità 2011 (euro 6.000.000 in conto competenza sul capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.003 - CdR 00.06.01.09).



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/  
DEL

- VALUTATI i risultati delle indagini sullo stato di sfruttamento del corallo nelle acque della Sardegna svolte dal Dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari, commissionate dalla Regione Sardegna;
- VALUTATI i dati sullo sforzo di prelievo esercitato negli ultimi anni (2008-2011) che evidenziano un notevole aumento dei quantitativi totali di corallo raccolto, legati alla maggiore operatività dei pescatori (numero di giornate medie di pesca per pescatore) e l'estensione delle aree di prelievo (lo sforzo di prelievo che negli ultimi anni si concentrava lungo le coste occidentali e settentrionali si è spostato infatti nel 2011 anche lungo la parte meridionale e sud-orientale dell'isola dove le colonie di corallo sono meno sviluppate);
- VISTO il progetto di ricerca dal titolo: "Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso (*Corallium rubrum* L., 1758)" del Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia (D.B.A.E.) dell'Università degli studi di Cagliari di cui al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura n.3189/DecA/108 del 19.12.2008;
- VISTA la convenzione del 11 marzo 2011 (rep. n. 8, prot. n. 1377 del 24.03.2011) tra Argea Sardegna e Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (D.I.S.V.A.) ex Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia inerente l'attuazione del progetto;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/13 del 3.02.2011, concernente "Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2011.L.R. n. 37/1956 "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca". Programmazione risorse bilancio regionale 2011. Euro 40.000 (Capitolo SC06.1366 - UPB S06.05.002 CdR 00.06.01.09)." e in particolare le disposizioni relative all'attivazione di un processo di valutazione indipendente della politica gestionale della risorsa corallo, all'attivazione dei porti di sbarco e di un percorso formativo mirato alla certificazione della qualifica professionale per la pesca del corallo rosso;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 18.04.2012, concernente "Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59. Regolamentazione della pesca del corallo per l'anno 2012.";



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. /DECA/  
DEL

- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 761GAB/DecA/42 del 21.05.2012 "L.R. 5 .7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2012 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna" (pubblicato sul B.U.R.A.S. bollettino n. 23 del 24.05.2012);
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 864 /DecA/46 del 01.06.2012 "L.R. 5 .7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo per l'anno 2012 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna, modifica al decreto n. 761GAB/DecA/42 del 21.05.2012" (pubblicato sul B.U.R.A.S. bollettino n. 26 del 7.06.2012)
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 13270/DET/524 del 4.07.2012 "Approvazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca del corallo nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna – Annualità 2012. Disposizioni di attuazione del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 761/GAB/DecA/42 del 21.05.2012 e ss.mm.ii." (pubblicata sul B.U.R.A.S. supplemento straordinario n. 20 del 19.07.2012);
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 13984/DET/540 del 12.07.2012 "Modifiche e integrazioni alla Determinazione n. 13270/DET/524 del 4.07.2012: rettifica della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca del corallo nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna – Annualità 2012; disposizioni in merito al giornale di bordo" (pubblicata sul B.U.R.A.S. supplemento straordinario n. 20 del 19.07.2012);
- CONSIDERATO l'art. 7 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59 e ss.mm.ii. che prevede, ai fini di un razionale sfruttamento dei banchi di corallo, che l'Amministrazione provveda al rilevamento dei banchi di corallo avvalendosi tra l'altro di Istituti specializzati;
- VALUTATA l'esigenza di definire apposite linee guida per garantire la corretta applicazione e osservanza delle norme comunitarie/nazionali vigenti in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca, nonché consentire la certificazione del corallo rosso prelevato



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/  
DEL

nel mare territoriale della Sardegna, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 18.04.2012 (punto b);

**RICHIAMATA** la nota (prot. n. 14468 del 18.07.2012) con la quale il Servizio Pesca richiede l'inserimento della specie *Corallium rubrum* nell'elenco delle specie ittiche di interesse commerciale di cui al D.M. 27.03.2002;

**CONSIDERATA** l'esigenza di definire ulteriori disposizioni che consentano di assicurare la rintracciabilità delle partite di corallo rosso in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dal prelievo alla vendita al dettaglio, prevedendo un apposito documento di prelievo del corallo rosso (D.P.C.);

**RITENUTO** inoltre di dover procedere alla definizione delle disposizioni di attuazione del decreto di regolamentazione della pesca del corallo per l'anno in corso sopra citato al fine di consentire l'attivazione della sperimentazione dell'utilizzo del R.O.V. per la perlustrazione dei banchi di corallo definendo l'elenco degli osservatori autorizzati e i relativi compiti;

**VISTE** le osservazioni sulla bozza di decreto anticipata in occasione della riunione del 20 luglio 2012 formulate dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nel corso della procedura scritta attivata ai sensi dell'art. 10 del documento "Disciplina della procedura di funzionamento del CTCRP" con nota prot. n. 1104 del 24.07.2012 e conclusasi in data 27 luglio 2012

### DECRETA

**ART. 1** (*Linee guida tracciabilità*) È approvato il documento "Linee guida per garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità del corallo rosso", allegato sub A) al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale

**ART. 2** (*Documento di Prelievo del Corallo rosso - D.P.C.*) È approvato il documento di prelievo del corallo rosso di seguito D.P.C. allegato sub B) al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

**ART. 3** (*Disposizioni di riferimento*) Con riferimento alle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna si applicano le disposizioni di cui:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. /DECA/  
DEL

- al D.M. 10 novembre 2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- al Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con particolare riferimento all'obbligo di compilazione dell'Allegato B (dichiarazione di assunzione in carico), dell'Allegato C (nota di vendita) e dell'Allegato D (documento di trasporto).

ART. 4 *(Decorrenza della sperimentazione)* Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale a decorrere dal 1° settembre 2012 fino al termine della stagione di pesca del corallo 2012.

ART. 5 *(Disposizioni integrative/esplicative)* Ulteriori disposizioni, integrative ed esplicative, potranno essere stabilite con Determinazione del Direttore pro-tempore del Servizio Pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

ART. 6 *(Rapporto sulla sperimentazione e linee guida 2013)* Entro 30 giorni dal termine della sperimentazione il Servizio Pesca e acquacoltura, con il supporto delle Agenzie agricole, predispone un rapporto con le risultanze della sperimentazione e la proposta di linee guida da adottare a decorrere dalla stagione 2013.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

**L'Assessore**

Oscar Cherchi



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. /DECA/  
DEL

**Allegato A – Linee guida per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna**

*Documento di prelievo del corallo rosso D.P.C.*

1. Il Documento di prelievo del corallo rosso - D.P.C. di cui all'art. 1 costituisce un allegato al giornale di bordo e riporta il codice alfanumerico di identificazione unico costituito da: Numero UE dell'imbarcazione/ numero/i di autorizzazione regionale del/i pescatori di corallo operanti sull'unità di appoggio alla pesca subacquea professionale/data di prelievo/codifica del porto di sbarco/numero progressivo (ES: ITA26099/1\_Aut.RAS n. 1\_2012/23.07.2012/STE/1). A tal fine, la codifica porti designati è di seguito riportata:

	<b>PORTI DI SBARCO DESIGNATI</b>	<b>CODICE PORTO</b>
1)	Santa Teresa di Gallura	STE
2)	Castelsardo	CTK
3)	Alghero	AHO
4)	Bosa	BOA
5)	Portoscuso	PVE
6)	Calasetta	CLS
7)	Villasimius	VLS
8)	Arbatax	ATX

2. Ciascuna partita di corallo rosso prelevata nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna, a partire dal momento dello sbarco, è confezionata e accompagnata da un D.P.C. convalidato dall'Autorità marittima competente. Sulla confezione dovrà essere riportato in modo visibile il codice identificativo unico del D.P.C.
3. Ciascun lotto di corallo proveniente da partite frazionate o prodotto trasformato/lavorato deve essere confezionato, etichettato e accompagnato da copie di D.P.C. recanti il codice di identificazione unico del D.P.C. originale in modo da consentirne la tracciabilità. Qualora la partita di corallo venga frazionata in più lotti al codice identificativo unico del D.P.C. viene aggiunto un numero progressivo (ES. ITA26099/1\_Aut.RAS n. 1\_2012/23.07.2012/STE/1-01; ITA26099/1\_Aut.RAS n. 1\_2012/23.07.2012/STE/1- 02)



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. /DECA/  
DEL

4. Il D.P.C. deve essere compilato giornalmente al momento dello sbarco e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa armatrice o da suo incaricato munito di apposita procura e convalidato dal referente dell'Autorità marittima competente che provvede alla vidimazione del documento dopo aver verificato:
  - la vidimazione del relativo giornale di bordo;
  - il confezionamento della partita di corallo e la relativa indicazione degli estremi del D.P.C. sulla confezione.
5. La sezione del D.P.C. relativa alla commercializzazione – prima immissione sul mercato sul territorio della Sardegna - del prodotto (da compilare anche successivamente alla sbarco qualora il compratore non fosse stato precedentemente individuato) deve essere sottoscritta, in presenza dell'Autorità marittima competente di uno dei porti di sbarco designati esibendo copia del relativo giornale di bordo vidimato, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa di pesca armatrice o da suo incaricato munito di apposita procura e vidimata dall'Autorità marittima competente di uno dei porti di sbarco designati.
6. Il D.P.C. è archiviato presso i singoli porti di sbarco, una copia del D.P.C. viene consegnata all'armatore e una all'acquirente (se presente).
7. Presso l'Autorità marittima competente dei singoli porti di sbarco è tenuto un apposito archivio cartaceo dei D.P.C. e il relativo archivio informatico.
8. Il personale incaricato dell'Autorità marittima provvede a trasferire su supporto informatico i dati contenuti nel D.P.C. e a trasmettere mensilmente copia via mail alla Direzione marittima di appartenenza e al Servizio Pesca dell'Amministrazione regionale ai seguenti indirizzi [agr.pesca@regione.sardegna.it](mailto:agr.pesca@regione.sardegna.it); [agricoltura@pec.regione.sardegna.it](mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it).
9. Al momento dello sbarco una volta vidimato il D.P.C. il prodotto può essere:
  - a) detenuto, previa compilazione della dichiarazione di assunzione in carico (di cui all'allegato B del Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii.), presso depositi o a bordo; in quest'ultimo caso, al fine di consentire le operazioni di ispezione a bordo dell'unità da pesca da parte dell'Autorità marittima competente possono essere detenuti a bordo quantitativi di corallo rosso non superiori a 25 kg (purché gli stessi siano debitamente conservati in confezioni sigillate che riportino l'indicazione degli estremi dei relativi D.P.C. vidimati dall'Autorità marittima competente).



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. /DECA/  
DEL

- b) sbarcato previa compilazione della dichiarazione di assunzione in carico e (se del caso) del documento di trasporto (di cui rispettivamente all'Allegato B e D del Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011, n. 155) nel caso in cui il compratore non sia stato già individuato; ovvero previa compilazione della nota di vendita (di cui rispettivamente all'Allegato C del Decreto del 28 dicembre 2011, n. 155) nel caso in cui il prodotto venga immediatamente venduto.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. /DECA/  
DEL

**Allegato B – Modello di Documento di Prelievo del corallo**

<b>Documento di prelievo corallo n.</b> ITA0000 _Aut.RAS n. - n. 2012/ . 2012/(cod. porto sbarco)_ _ _/(numero progressivo)				
<b>Allegato al Giornale di bordo n.</b> ITA0000 _Aut.RAS n. - n. _2012/				
<b>Dati unità di appoggio/armatore</b>				
<b>Nominativo</b>	<b>Numero U.E.</b>	<b>Nominativo Armatore</b>	<b>CF/P.IVA</b>	<b>Sede legale</b>
<b>Dati pescatori corallo</b>				
<b>Nominativo Pescatore 1 di corallo</b>	<b>Autorizzazione RAS n.</b>	<b>Nominativo Pescatore 2 di corallo</b>	<b>Autorizzazione RAS n.</b>	
<b>Dati di prelievo del corallo rosso</b>				
<b>Zona di pesca/luogo (es: Bosa)</b> 37.1.3.H/	<b>Profondità di prelievo (m)</b>	<b>Corallo rosso (COL) totale prelevato da entrambi i pescatori (Kg)</b>		
<b>Dati tracciabilità</b>				
<b>Dichiarazione di assunzione in carico n.</b>	<b>Documento di trasporto n.</b>	<b>Nota di vendita n.</b>		

L'Armatore

\_\_\_\_\_  
(firma)

**Vidimazione Autorità marittima competente**

Il sottoscritto certifica che tutti i dati riportati sono completi, esatti e veritieri



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. /DECA/  
DEL

Data_____	Firma e timbro_____
-----------	---------------------



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DECRETO N. /DECA/  
DEL

<b>Dati commercializzazione corallo</b>			
<b>Riferimento dichiarazione assunzione in carico n.</b>	<b>Riferimento documento di trasporto n.</b>	<b>Quantitativo commercializzato (Kg)</b>	<b>N. partita corallo commercializzato (N.DPC/n.progressivo)</b>
<b>Dati impresa acquirente</b>			
<b>Denominazione</b>	<b>indirizzo</b>	<b>CF/P.IVA</b>	<b>Destinazione prodotto</b>

L'Armatore

\_\_\_\_\_  
(firma)

<b>Vidimazione Autorità marittima competente</b>	
Il sottoscritto certifica che tutti i dati riportati sono completi, esatti e veritieri	
Data _____	Firma e timbro _____